

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRARI

Seduta del 14/01/2020

FATTO

Nel reclamo, il cliente ha affermato che:

- in data 27/01/2012 stipulava contratto di finanziamento n. xxx040 da rimborsare in n. 120 rate da € 268,00 ciascuna;
- il contratto veniva estinto anticipatamente dopo il pagamento della rata n. 48 senza ottenere il rimborso dei costi non maturati.

In sede di ricorso, il cliente ha precisato che, a seguito del reclamo, la competente compagnia di assicurazioni gli riconosceva un rimborso di € 227,21.

Il cliente chiede pertanto il rimborso di euro 1.671,37, oltre a interessi legali dal reclamo al saldo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato di aver formulato il conteggio estintivo del prestito in conformità al contenuto delle previsioni normative e contrattuali.

In proposito ha precisato che:

- il cliente aveva avuto piena cognizione dei costi applicati poiché esaustivamente descritti dall'art. 3 del contratto stesso;
- come chiarito in sede di riscontro al reclamo la rete distributiva non svolgeva alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto o post vendita;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la chiara formulazione delle clausole consentiva di rilevare che l'importo di € 2.251,20 corrispondeva all'attività svolta dall'intermediario del credito, come anche confermato dalla fattura emessa dallo stesso;
- per contratti analoghi l'ABF aveva riconosciuto la natura up front delle clausole riferite ai costi "commissioni di intermediazione" e "spese di attivazione";
- quanto ai premi assicurativi era da ritenersi corretto il computo del quantum effettuato dalla Compagnia di assicurazioni e dalla stessa retrocesso al cliente, posto che i criteri adottati dalla compagnia risultavano preventivamente illustrati al cliente come anche dimostrato dall'avvenuta sottoscrizione, da parte dello stesso, della proposta assicurativa.

In ragione di quanto sopra l'intermediario ha chiesto al Collegio di rigettare il ricorso in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front";
- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento."

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro



cessione del quinto della retribuzione sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 e decisione n. 26525/19).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 22.772,21	Tasso di interesse annuale	7,30%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	268,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/04/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,53%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di intermediazione (B)				2.251,20	Upfront	39,53%	889,83		889,83
Spese di attivazione (C)				450,00	Recurring	60,00%	270,00		270,00
Oneri assicurativi				463,10	Recurring	60,00%	227,86	227,21	0,65
Totale				3.164,30					1.160,48

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.160,48, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA